



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 183 DEL 16 dicembre 2009

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009 - Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: modifica e integrazione

IL DIRIGENTE REGIONALE

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

VISTO in particolare l'Art. 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 8.2.54 n°320;

VISTO l'art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;

VISTO l'art. 17 comma 1 della L.R. 50/93;

CONSIDERATA l'evoluzione della situazione epidemiologica relativamente ai nuovi casi di rabbia silvestre verificatisi nella regione Veneto nel territorio della provincia di Belluno;

RITENUTO necessario limitare il più possibile il rischio derivante dalla diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre nella regione Veneto;

VISTA la necessità di definire misure relativamente alla vaccinazione precontagio degli animali domestici nel territorio della provincia di Belluno e nelle aree ritenute a rischio;

VISTA la necessità di evitare contatti a rischio tra la popolazione canina e gli animali selvatici possibilmente infetti;

VISTA la necessità di definire la reale diffusione della rabbia nella popolazione dei selvatici che può essere realizzata attraverso la intensificazione del monitoraggio passivo in particolare delle volpi trovate morte o con sintomatologia anomala;

VISTO il carattere zoonosico della rabbia, il rischio di esposizione dell'uomo derivante dal contatto con l'animale domestico e selvatico infetti, l'esito mortale della malattia se non adeguatamente prevenuta;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009, "Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto";

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 26 novembre 2009, recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord est italiano;

VISTA la legge 11 febbraio 1992 , n.157 e successive modificazioni concernente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per e per il prelievo venatorio"

VISTO il Rapporto del Comitato scientifico sulla Sanità Animale e il Benessere Animale della Commissione Europea riguardante la vaccinazione orale della volpi contro la rabbia del 23 ottobre 2002

VISTO il Rapporto tecnico della consultazione di esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2005;

VISTE le raccomandazioni della Direzione Generale Salute e Consumatori della Commissione Europea prot. D1 HK(2009) D/411782;

VISTI i verbali dell'UCC delle riunioni del 1 dicembre 2009 e del 10 dicembre 2009;

VISTO il "Programma di controllo e eradicazione della rabbia nelle Regioni del nord-est italiano" trasmesso alla Commissione dal Ministero della Salute con nota DGSA 0022428 del 16 dicembre 2009;

CONSIDERATA l'evoluzione della situazione epidemiologica e la necessità di attuare misure urgenti sul territorio della Regione del Veneto sia interessato dalla malattia sia a rischio di ulteriore diffusione, al fine di limitare l'ulteriore diffusione della rabbia anche verso i territori delle Regioni e PP.AA. confinanti;

CONSIDERATO che la vaccinazione orale delle volpi nei confronti della rabbia effettuata con l'ausilio di mezzi aerei è il metodo raccomandato dalla Comunità Europea e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità quale peculiare strumento per la lotta alla malattia;

VISTO il parere favorevole del Centro di Referenza Nazionale per la rabbia istituito presso l'IZSVE con decreto 8 maggio 2002 dal Ministero della Salute;

DECRETA

1. L'Allegato A dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24 novembre 2009 è sostituito dall'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale.

2. È reso obbligatorio, per la parte di competenza della Regione del Veneto, il “Programma di controllo e eradicazione della rabbia nelle Regioni del nord-est italiano” di cui all’**allegato A** al presente provvedimento;
3. Sul territorio di competenza della Regione del Veneto, per l’anno 2009, le operazioni di distribuzione delle esche per la vaccinazione orale delle volpi, di cui al capitolo 6., dell’**allegato A**, verranno effettuate con l’ausilio di mezzi aerei e dovranno terminare entro e non oltre il 31 dicembre 2009.
4. Le operazioni di distribuzione aerea, considerata la tipologia del territorio interessato potranno essere effettuate con l’elicottero e dovranno garantire la corretta distribuzione delle esche come già definito dal piano di cui all’allegato A. Dovrà inoltre essere garantita la distribuzione automatica e la corretta tracciabilità delle operazioni tramite apparecchiature da collocarsi a bordo degli aeromobili come già realizzato in altre campagne effettuate a livello comunitario.
5. Le operazioni di acquisto, di stoccaggio e di distribuzione delle esche sono demandate all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 16, D. L.vo 22 maggio 1999, n. 196.
7. I Veterinari Ufficiali, la Polizia Municipale, le Forze di Polizia e di Polizia provinciale, gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. sono incaricati dell’esecuzione della presente provvedimento.
8. Su tutto il territorio regionale è applicato quanto disposto dall’art. 86 e 87 del R.P.V. 320/54.
9. Il presente Decreto entra immediatamente in vigore, è trasmesso alle Aziende ULSS ed è pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto.

- Dr. Piero Vio -